

# Decreto federale concernente i contributi della Confederazione ai Giochi olimpici invernali Svizzera 2022

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 28 capoverso 3 della legge del 17 giugno 2011<sup>2</sup> sulla promozione dello sport;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**            Credito d'impegno per la candidatura

<sup>1</sup> Per il finanziamento del contributo della Confederazione alla candidatura ai Giochi olimpici invernali 2022 in Svizzera (Cantone dei Grigioni) è stanziato per gli anni 2013–2015 un credito d'impegno di 30 milioni di franchi.

<sup>2</sup> A carico del credito d'impegno possono essere finanziati tre posti al massimo.

<sup>3</sup> Il credito è liberato se:

- a. il Cantone dei Grigioni e Swiss Olympic partecipano alle spese della candidatura con un importo pari ad almeno 15 milioni di franchi ciascuno; e
- b. la quota delle prestazioni in natura del contributo di Swiss Olympic ammonta a 4 milioni di franchi al massimo.

## **Art. 2**            Credito d'impegno per lo svolgimento e l'organizzazione dei Giochi

<sup>1</sup> Per il finanziamento del contributo della Confederazione alle spese non coperte per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Svizzera 2022 è stanziato un credito d'impegno dell'importo di un miliardo di franchi.

<sup>2</sup> La spesa annua è iscritta nel preventivo.

<sup>3</sup> Se dal conteggio finale dovesse risultare che le spese non coperte sono inferiori a un miliardo di franchi, la parte eccedente del contributo deve essere restituita alla Confederazione.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 415.0 (RU 2012 3953)

<sup>3</sup> FF 2012 ...

**Art. 3** Condizioni per il credito d'impegno per lo svolgimento

Il contributo della Confederazione di cui all'articolo 2 è vincolato alla condizione che il Cantone dei Grigioni e i Comuni partecipanti:

- a. forniscano un contributo finanziario adeguato;
- b. nell'organizzazione e nello svolgimento dei Giochi olimpici invernali Svizzera 2022 soddisfino le esigenze in materia di protezione ambientale, pianificazione del territorio nonché sviluppo sostenibile e rispettino le disposizioni sull'edificazione di abitazioni secondarie.

**Art. 4** Messaggio

In caso di attribuzione dei Giochi da parte del Comitato Olimpico Internazionale il Consiglio federale sottopone alle Camere federali un messaggio sulle misure previste per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Svizzera 2022. Tale messaggio tratterà, tra l'altro, i seguenti punti:

- a. l'impiego dei crediti nel rispetto dei limiti del credito stanziato secondo l'articolo 2;
- b. lo svolgimento temporale della realizzazione del progetto;
- c. l'applicazione delle condizioni secondo l'articolo 3; e
- d. le modalità della vigilanza della Confederazione sul progetto.

**Art. 5** Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.